

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1578-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della discussione sviluppatasi nella 6^a Commissione permanente il testo del decreto-legge, concernente la complessa materia del regime fiscale delle obbligazioni ha subito modificazioni. Il trattamento fiscale delle obbligazioni e delle attività finanziarie in generale è stato già più volte oggetto del dibattito parlamentare, ma data l'importanza dell'argomento sembra opportuno richiamare i punti principali della discussione tenutasi in Commissione e qualche necessario precedente.

Prima dei provvedimenti degli ultimi mesi del 1980, che rappresentano il diretto precedente legislativo del provvedimento al nostro esame, il trattamento fiscale delle obbligazioni era caratterizzato da una situazione di notevole disparità tra titoli di Stato ed altre obbligazioni: i primi godevano dell'esenzione sugli interessi, mentre le seconde erano assoggettate a ritenuta e a imposta. Oltre che per ovvi motivi di equità, che si traducevano nel richiamo a rispettare uno degli indirizzi della riforma tributaria, e cioè quello di abolire le agevolazioni fiscali, la disparità nel trattamento fiscale era criticata per le distorsioni che induceva dal punto di vista tributario, con particolare riguardo all'IRPEG.

Il reddito imponibile delle società di capitali che detengano consistenti quantità di titoli di Stato può essere infatti fortemente eroso con una procedura assai semplice: l'acquisto di titoli di Stato mediante il ricorso, per la provvista dei fondi, al credito bancario a breve consente di percepire frutti esenti e di detrarre quasi tutti gli interessi passivi come costi.

Questi erano alcuni dei motivi che consigliavano una revisione della normativa sulle obbligazioni, e l'effettiva importanza di questa materia si manifestò durante la discussione sviluppatasi al Senato in seno alle Commissioni permanenti 5^a e 6^a riunite, sulla conversione del decreto-legge n. 288 del 3 luglio 1981.

L'articolo che proponeva l'esenzione per gli istituti di credito speciale fu al centro di una vivace discussione, e i colleghi che in quella circostanza proponevano di sopprimere quell'articolo, o di emendarlo, sostennero che la misura, una volta approvata, non avrebbe potuto essere temporanea, ma sarebbe stata sicuramente prorogata, anche per le difficoltà che si sarebbero determinate a causa delle diverse condizioni di emissione dei titoli. A quelle considerazioni si opponeva, allora, la necessità di ridare slancio al collocamento degli istituti di credito a medio termine, mercato allora fermo, e si prevedeva un collocamento di parecchie migliaia di miliardi, che avrebbero compensato ampiamente la perdita di gettito fiscale, che il Governo quantificava in 35 miliardi.

Caduto il decreto-legge n. 288, per mancata conversione da parte della Camera dei deputati, la questione si ripropose col disegno di legge n. 1214 per la conversione del decreto-legge n. 693 del 31 ottobre 1980. Fu in quella sede che l'esenzione venne estesa alle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali e dalle società quotate in borsa entro il 31 dicembre 1981.

Durante la discussione per la conversione di quel decreto venne presentato alla Camera dei deputati, in data 3 dicembre 1980, un ordine del giorno che impegnava il Governo a proporre modifiche « del trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività finanziarie diverse dalle azioni, tali da assicurare eguaglianza di trattamento fiscale ai redditi di tutte le attività finanziarie nell'ambito della medesima categoria di percettori di reddito ». Veniva così posta una possibile distinzione tra i percipienti di interessi da obbligazioni e simili. Il Governo dichiarò, in quella circostanza, di accogliere l'ordine del giorno.

Il decreto-legge n. 693 ebbe esito migliore di quello precedente e fu convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, che è l'antecedente diretto del decreto-legge di cui oggi discutiamo; con quell'atto legislativo si

operò l'auspicata equiparazione di trattamento, ma nel senso opposto a quello indicato, e cioè estendendo il novero dei titoli esenti. Il provvedimento, comunque, ebbe effetti benefici sulla situazione finanziaria degli istituti di credito speciale, che non poteva essere disattesa.

Gli istituti di credito speciale, infatti, si trovavano in una situazione che la Relazione del 1980 della Banca d'Italia definiva di « sviluppo limitato », in relazione anche alla normativa fiscale che favorisce i titoli pubblici. Nella Relazione del 1981 si leggono invece giudizi molto diversi: « La provvista ordinaria, favorita nella seconda parte dell'anno dalla detassazione dei frutti delle obbligazioni e dei certificati di deposito emessi dagli intermediari specializzati, è aumentata notevolmente, tanto da consentire il finanziamento della forte espansione degli impieghi e una modesta crescita dei fondi disponibili ».

Inoltre, « la provvista obbligazionaria al netto dei rimborsi si è fortemente accresciuta ».

Il decreto-legge n. 540, del 28 settembre 1981, della cui conversione tratta il provvedimento in discussione, si inseriva nella situazione fin qui sinteticamente delineata, prorogandola fino alla fine del 1982, e rimandando implicitamente l'assolvimento dell'impegno che il Governo si era assunto accogliendo il citato ordine del giorno del dicembre 1980.

Le modifiche introdotte dalla 6^a Commissione permanente hanno però emendato il decreto-legge n. 540, che risulta perciò trasformato da semplice proroga della normativa vigente in un primo passo per giungere ad uniformare il trattamento fiscale delle obbligazioni.

Il senatore Visentini — che in un primo tempo aveva proposto un articolo aggiuntivo con il quale, a partire dal 1° gennaio 1982 si prevedeva l'assoggettamento ad una ritenuta del 10 per cento per tutte le obbligazioni e titoli similari, nonché l'abolizione dell'esenzione per le obbligazioni pubbliche da IRPEF, IRPEG ed ILOR — ritirava questo emendamento, pur riaffermandone la validità di principio, condivisa da

molti altri colleghi intervenuti nel dibattito, dopo aver ricevuto dal Governo, tramite il Ministro del tesoro, la rinnovata assicurazione che si procederà a completare gli studi per una nuova sistemazione legislativa che tenga conto di queste indicazioni del Parlamento.

Due altri emendamenti, che anticipavano il termine della proroga al 31 dicembre 1981, sono stati respinti; la Commissione ha invece approvato un emendamento, accolto dal relatore e dal Governo, che anticipa al 30 settembre 1982 il termine della proroga, che era stabilito al 31 dicembre 1982. In questo modo si è anche cercato di tener conto del parere sul disegno di legge formulato dalla 1^a Commissione permanente, in cui si osserva che la proroga al 31 dicembre 1982 sembra eccessiva a fronte di una situazione d'emergenza, su cui poggia la legittimità del ricorso al decreto-legge.

Nel testo che la Commissione vi propone, pertanto, l'articolo 1 del decreto-legge n. 540, proroga dal 30 settembre 1981 al 30 settembre 1982 l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a possessori di obbligazioni e titoli similari elencati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 di cui alla citata legge 22 dicembre 1980, n. 891.

La proroga è relativa alle obbligazioni e titoli che siano:

1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1982;

2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa dei quali la sottoscrizione sia iniziata dopo l'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 891, e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1982;

3) emessi da società le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 891, dei quali la sottoscrizione sia iniziata dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1982.

La ritenuta da cui è decisa l'esenzione è quella prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come sostituito dall'articolo 12, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che stabilisce l'aliquota del 10 per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e a lungo termine e del 20 per cento per quelli emessi da altri soggetti.

L'esenzione viene applicata anche alle obbligazioni e ai titoli similari (si tratta, essenzialmente, dei certificati di deposito che, per quanto riguarda gli istituti di credito speciale, costituiscono uno strumento di raccolta di capitali presso i risparmiatori), emessi dopo l'entrata in vigore del decreto, solo se di durata non inferiore ai 18 mesi, semprechè non siano emessi in connessione a rimborso anticipato di titoli precedentemente emessi; la nuova norma è di particolare importanza perchè fino ad oggi erano esenti solamente i titoli con durata non minore di tre anni (art. 6, terzo comma, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 891). Anche i titoli a 18 mesi, quindi, godranno dell'esenzione.

La Commissione non ha accolto un emendamento soppressivo dell'articolo 2, dopo che il Governo ha ricordato la necessità di limitate forme di indicizzazione per favorire la formazione di un supporto finanziario all'espansione edilizia: anche in questo caso, peraltro, la proroga viene ridotta, con termine al 30 settembre 1982, e ciò con una modifica all'articolo 2 del decreto-legge, che riguarda le agevolazioni fiscali per le obbligazioni indicizzate emesse da istituti di credito fondiario, previste dall'articolo 57 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, relativa alle norme per l'edilizia residenziale. L'articolo in questione stabilisce che non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate messe da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge citata; il ter-

mine è ora prorogato al 30 settembre 1982.

L'aspetto innovativo del provvedimento al nostro esame è comunque rappresentato dall'articolo aggiunto dalla Commissione al testo del decreto: con detto articolo si dispone che a partire dal 1° ottobre 1982 le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari dovranno operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori.

Si conferma, peraltro, che gli interessi delle obbligazioni pubbliche sono esenti da imposte sul reddito (IRPEF, IRPEG ed ILOR), come disposto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.

Si dispone, infine, che per i titoli emessi prima del 1° ottobre 1982 si applicherà, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data dell'emissione.

Questo articolo quindi, pur convenendosi con la proposta governativa sulla necessità di una proroga del termine dell'esenzione, introduce dal 1° ottobre 1982 il regime fiscale unificato per le obbligazioni, eccezion fatta per BOT, titoli di Stato ed obbligazioni pubbliche in genere. In questo modo si eliminerà la sperequazione tra società quotate in borsa e società non quotate, e tra obbligazioni ordinarie ed obbligazioni convertibili. Sull'interessi derivanti dalle obbligazioni convertibili grava infatti, in base alle norme oggi vigenti, una ritenuta del 10 per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore a 5 anni. Per quanto riguarda gli istituti di credito speciale, l'eliminazione della privilegiata situazione fiscale dovrà servire da stimolo per la loro capacità di fornire reali servizi finanziari, quale principale strumento per conquistarsi un mercato.

La ritenuta stabilita nella misura del 10 per cento potrebbe sembrare modesta rispetto a quella in vigore in altri paesi europei, dove vige l'assoggettamento di principio all'imposizione progressiva, che si ritiene peraltro parzialmente applicata in conseguenza del segreto bancario; in Francia, in Belgio, in Svizzera ed in Inghilterra l'entità della ritenuta è doppia o più che doppia rispetto a quanto qui si propone.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia si devono tener presenti due considerazioni: in primo luogo un allineamento drastico a valori europei porterebbe a conseguenze difficilmente valutabili nel collocamento dei titoli e, in secondo luogo, la particolare gravità del fenomeno inflazionistico in Italia imporrebbe un rialzo dei tassi delle obbligazioni a livelli insostenibili. Pertanto, la soluzione proposta, di una graduale sistemazione fiscale della materia, sembra la più opportuna; circa l'entità della ritenuta proposta dalla Commissione, il Governo si è riservato di precisare all'Assemblea il proprio orientamento definitivo.

Resta fermo che la ritenuta introdotta sarà applicata a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche, società di persone ed associazioni, ed a titolo di acconto nei confronti delle persone giuridiche.

* * *

È infine opportuno dar conto sinteticamente dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione, anche con l'intervento del Ministro del tesoro, sulla questione del regime fiscale agevolato a cui sono assoggettati i titoli di Stato e i BOT.

In proposito, si è fatto osservare che i motivi che sconsigliano la tassazione dei titoli di Stato sono, attualmente, numerosi e rilevanti: innanzitutto le conseguenze principali sarebbero sopportate dalle persone giuridiche, e particolarmente dagli istituti di credito, che subirebbero un aggravamento dell'imposizione fiscale, con probabile appesantimento di molte situazioni. In secondo luogo, se l'introduzione generalizzata della tassazione avrebbe ragione di essere in un periodo di tassi decrescenti, essa rappresen-

terebbe in regime di tassi elevati come è quello attuale un pericoloso segnale in relazione al fenomeno inflazionistico.

Se quindi una tassazione dei titoli potrebbe essere accettata favorevolmente in regime di tassi decrescenti, va tenuto presente che sembrerebbe opportuno introdurre una tassazione variabile, inversamente proporzionale alla durata dei titoli, che favorirebbe un progressivo consolidamento dei debiti: è chiaro comunque che qualsiasi riforma dovrà rispettare il trattamento dei titoli già in circolazione.

Anche di queste considerazioni e di questi orientamenti emersi in occasione del dibattito parlamentare il Governo potrà tener conto in vista di una sistemazione uniforme e coerente dell'imposizione sui titoli pubblici.

Resta solo da dire che gli emendamenti proposti dalla Commissione al decreto-legge n. 540 rappresentano un passo verso questa disciplina uniforme e coerente, e che pertanto devono essere accolti favorevolmente. È chiaro infine che il riordinamento del mercato obbligazionario deve procedere di pari passo con quello più generale del mercato finanziario e del mercato mobiliare, da attuarsi mediante una normativa più aggiornata per la borsa e la introduzione di fondi comuni di investimento.

* * *

La 6^a Commissione, che ha preso atto del parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione, e ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione, vi invita ad approvare il testo del provvedimento con le modifiche proposte e dianzi illustrate.

BERLANDA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

7 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il provvedimento, comunica di non opporsi al suo ulteriore *iter*, osservando peraltro che il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 540, appare troppo differito a fronte di una situazione d'urgenza su cui poggia la legittimità del ricorso al decreto-legge.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e allo articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Articolo unico.

Il decreto legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1982. », sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 30 settembre 1982. »;

all'articolo 2, le parole: « " entro il 31 dicembre 1982 " », sono sostituite dalle seguenti: « " entro il 30 settembre 1982 " . »;

dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis - A decorrere dal 1° ottobre 1982 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

” Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta dal 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »

Per le obbligazioni e i titoli simili emessi anteriormente al 1° ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data dell'emissione. »

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981.

Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di prorogare le agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prorogato al 31 dicembre 1982.

Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto articolo 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e semprechè essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prorogato al 30 settembre 1982.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Nell'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

ARTICOLO 2.

Nell'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 1982 ».

ARTICOLO 2-bis

A decorrere dal 1° ottobre 1982 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »

Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data dell'emissione.